

## ALLEGATO 1 - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

### **Art. 1**

#### ***Oggetto dell'appalto***

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di lavaggio esterno di scuolabus, trenini turistici e auto di proprietà della stazione appaltante attualmente costituito da n. 16 Scuolabus, n. 2 trenini turistici e n. 1 auto Voyager e la fornitura di ADBLUE.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il predetto elenco apportando variazioni, integrazioni o riduzioni al numero dei mezzi, fermo restando l'importo contrattuale e la tariffa avanzata in sede di offerta.

In caso di razionalizzazione del parco mezzi, di diversa modalità di espletamento del servizio di lavaggio esterno o di altre modalità di gestione del servizio adottata a discrezione della Stazione appaltante, la ditta affidataria non potrà vantare interessi di sorta, né per danni emergenti, né per lucro cessante.

In conseguenza dell'acquisto di nuovi veicoli o attrezzature, non elencate nel presente capitolato o in caso di necessità particolari intervenuti in corso d'appalto, saranno concordati tra le parti nuovi prezzi a cui si applicherà lo sconto proposto in fase di procedura.

### **Art. 2**

#### ***Importo contrattuale e corrispettivo - durata***

L'importo della prestazione sarà determinato a misura applicando lo sconto offerto dall'operatore.

In base allo storico aziendale si stimano annualmente:

n. 450 lavaggi esterni scuolabus, n. 5 lavaggi trenini turistici, n. 5 lavaggi esterni Voyager, n. 430 lt di AD BLUE.

La durata del contratto è pari a tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto/ovvero dalla data di avvio anticipato del servizio con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni (art. 14, comma 4 del d.lgs. 36/2023) + la possibilità di proroga di tre mesi (art. 120, comma 10 del d.lgs. 36/2023).

L'importo dell'appalto stimato dalla stazione appaltante è stato determinato tenendo conto dello storico aziendale aumentato dell'indice nazionale per



l'intera collettività (NIC) rispetto al 2023 corrispondente al 2,10% è pari a euro 44.142,45 per tre anni + euro 44.142,45 per rinnovo di ulteriori tre anni + euro 3.678,54 per eventuale proroga di tre mesi + eventuale variante agli stessi prezzi e condizioni per euro 8.828,49 per i primi tre anni + eventuale variante agli stessi prezzi e condizioni per euro 8.828,49 per eventuale rinnovo di tre anni + iva a norma di legge.

Il prezzo è comprensivo di tutti i costi relativi a personale, attrezzature, materiale di consumo, servizi amministrativi, nonché di ogni altro costo di qualsiasi genere per l'esecuzione delle prestazioni nel perfetto adempimento del presente foglio patti e condizioni.

Il CCNL individuato dalla stazione appaltante per la presente prestazione è il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, CNEL id H011, che costituirà il parametro per le eventuali verifiche dell'equivalenza del trattamento economico e normativo.

Si considerano equivalenti i CCNL CNEL id H008 e id H012.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. 36/2023 stima i costi della manodopera per tre anni in euro 8.206,05 escluso iva calcolati in base alle tabelle ministeriali del costo medio orario per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi della provincia di Venezia, per aziende da 15 a 50 dipendenti livello VI per lavaggi e livello IV per prestazioni amministrative, come meglio di seguito indicato:

Prestazione	Tempo impiegato stimato	Costo orario	Prestazioni stimate	Totale
Lavaggio scuolabus	20 minuti	Euro 16,14	1350	Euro 7.263
Lavaggio trenino	Un'ora	Euro 16,14	15	Euro 242,10
Lavaggio auto	10 minuti	Euro 16,14	15	Euro 40,35
Prestazioni amministrative	Un'ora al mese	Euro 18,35	36	Euro 660,60



### **Art. 3**

#### ***Direttore dell'esecuzione del contratto***

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni

La stazione appaltante prima dell'esecuzione del contratto si riserva di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, di cui il RUP si avvarrà per la direzione ed il controllo della esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 31 dell'allegato II.14 al D.Lgs.s 36/2023, in caso di mancata nomina del DEC, l'incarico di direttore della esecuzione è ricoperto dal RUP.

### **Art. 4**

#### ***Avvio dell'esecuzione del contratto***

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva di far ordinare dal direttore dell'esecuzione l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica in apposito verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. In caso di mancata contestazione, l'impresa decade dal diritto di far valere pretese economiche derivanti dalle circostanze non verbalizzate.

### **Art. 5**

#### ***Svolgimento del contratto***

Il servizio di lavaggio esterno degli automezzi dovrà essere svolto dall'aggiudicatario a regola d'arte e a tal fine, in base alle attrezzature disponibili, l'operatore economico provvederà all'esecuzione della prestazione utilizzando impianto automatico di lavaggio ovvero a mano in ogni caso utilizzando prodotti che non alterino in alcun modo la carrozzeria dei mezzi.

Il servizio si svolgerà attraverso la seguente procedura:

- a) La stazione appaltante comunicherà all'appaltatore, almeno un giorno prima i mezzi oggetto di intervento e l'orario nel quale il personale della



- stazione appaltante porterà il mezzo presso l'autolavaggio;
- b) Il personale della stazione appaltante dovrà redigere, dopo aver effettuato il servizio, il buono lavaggio (modello predisposto dalla stazione appaltante);
  - c) La movimentazione dei mezzi dovrà avvenire a cura del personale della stazione appaltante;
  - d) Entro tre giorni del mese successivo l'appaltatore trasmetterà alla stazione appaltante il riepilogo delle prestazioni svolte il mese precedente.

#### **Art. 6**

##### ***Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore***

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato o dal RUP, e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 7**

##### ***Varianti introdotte dalla stazione appaltante***

La stazione appaltante può introdurre variazioni non sostanziali al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto (art. 120 comma 8 dlgs 36/2023).

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

#### **Art. 8**



### ***Variazioni entro il 20 per cento***

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### ***Art. 9***

#### ***Revisione dei prezzi***

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 36/2023

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano Indici nazionali per l'intera collettività (Nic) definito in base del CPV 55100000-6 utilizzando i seguenti parametri del sistema rivaluta: aggregazione/Coicop "altri servizi", tipo periodo "da mese a mese" e suddivisione periodo "mensile", tipo interrogazione "variazione".

A mero titolo esemplificativo, in corrispondenza dell'aggiornamento periodico dell'indice sintetico di cui al comma precedente (mensile), la stazione appaltante rileva la variazione dell'indice medesimo tra la data del provvedimento di aggiudicazione e la data in cui viene compiuta la verifica, utilizzando. Laddove la variazione registrata comporti una variazione del costo l'ultimo indice disponibile a quella data; laddove la variazione comporti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, la revisione verrà accordata nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La stazione appaltante, in caso di variazioni significative, comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati che verranno applicati alle prestazioni ancora da eseguire. È in ogni caso fatto obbligo all'appaltatore – nel rispetto dei doveri di



buona fede di cui all'art. 5 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 1375 c.c. – segnalare tempestivamente la variazione dell'indice sintetico di contratto che possa determinare l'attivazione della clausola di revisione dei prezzi.

In caso di variazione in aumento, la revisione sarà liquidata in corrispondenza delle scadenze contrattuali per il pagamento delle fatture. In caso di variazione in diminuzione, l'importo revisionale sarà detratto dal primo pagamento immediatamente successivo alla rilevazione della variazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

La revisione dei prezzi è riconosciuta con provvedimento espresso della stazione appaltante che provvederà ad applicare la revisione ai corrispettivi per le prestazioni successive, ancorché già eseguite, al momento in cui si è verificata la condizione della revisione

Non sarà concessa la revisione dei prezzi applicata unilateralmente da parte dell'operatore economico, prima della valutazione e comunicazione della stazione appaltante.

Nel caso in cui l'operatore economico provveda ad emettere fatture contenenti una revisione dei prezzi non autorizzata la stazione appaltante provvederà al pagamento nel momento in cui l'operatore economico avrà emesso nota di credito e una nuova fattura per l'importo corretto. In tale caso, il credito risultante dalla fattura non sarà esigibile e non decorrono interessi sulle fatture emesse per importo errato.

Solo previo accordo scritto con la Stazione appaltante, la fattura potrà essere pagata e le eccedenze di prezzo verranno recuperate in occasione della emissione della successiva fattura dal cui importo andrà detratta la maggior somma indebitamente fatturata per la revisione dei prezzi non spettante.

Quando l'applicazione della revisione non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio



mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) dell'allegato II.2bis del codice la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice

#### **Art. 10**

##### ***Il certificato di regolare esecuzione***

L'esecuzione della prestazione è soggetta alla verifica della regolare esecuzione della stessa attraverso l'emissione del responsabile del progetto dell'attestazione di regolare esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre un mese dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del progetto;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal DEC, ove nominato, ovvero in mancanza dal RUP. Nel caso in cui il certificato venga emesso dal DEC, detto certificato dovrà essere contestualmente sottoscritto da RUP, ai fini dell'autorizzazione al pagamento.

Il certificato di regolare esecuzione verrà trasmesso alla impresa che dovrà sottoscriverlo entro 5 giorni dalla trasmissione, con o senza riserva. La riserva dovrà essere esplicita, a mezzo pec, entro i successivi 15 giorni. In assenza di riserva, la contabilità si intende definitivamente accettata dalla impresa che decade dal diritto di sollevare ulteriori contestazioni.

#### **Art. 11**

##### ***Pagamenti***

Nel corso della esecuzione del contratto, sono previsti pagamenti mensili in acconto..



### Acconti

Entro, cinque giorni dal ricevimento del report previsto dall'art. 5, il direttore della esecuzione, ove nominato, ovvero il RUP emettono l'autorizzazione al pagamento, con contestuale autorizzazione alla emissione della fattura (certificato di pagamento). Nel caso in cui il certificato venga emesso dal DEC, detto certificato dovrà essere contestualmente sottoscritto dal RUP.

L'autorizzazione al pagamento/certificato di pagamento verrà trasmesso alla impresa che dovrà sottoscriverlo entro 5 giorni dalla trasmissione, con o senza riserva. La riserva dovrà essere esplicitata, a mezzo pec, entro i successivi 15 giorni. In assenza di riserva, la contabilità si intende definitivamente accettata dalla impresa che decade dal diritto di sollevare ulteriori contestazioni.

Il credito nella misura indicata nel certificato di pagamento diventa certo, liquido ed esigibile alla data di emissione del presente certificato, anche nell'ipotesi in cui fosse stata emessa la fattura antecedentemente alla data del presente certificato e/o per importo diverso a quanto sopra autorizzato.

Il certificato di pagamento non costituisce accettazione della prestazione che avverrà solo alla fine della ultimazione della prestazione, con il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni fine mese dalla data della fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa alla seguente PEC: [jtacaamministrazione@legalmail.it](mailto:jtacaamministrazione@legalmail.it). Nel caso in cui l'impresa emetta fattura prima del certificato di pagamento, i trenta giorni fine mese decorrono dal certificato di pagamento.

I pagamenti avverranno previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta e degli eventuali subappaltatori.

I termini di pagamento potranno essere sospesi dalla stazione appaltante qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili alla stazione appaltante medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.





I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A.

### Saldo

Ultimate le prestazioni, la stazione appaltante avvierà il procedimento per il rilascio del certificato di regolare esecuzione che dovrà essere emesso non oltre un mese dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

A fini del pagamento il RUP, contestualmente alla emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni, provvederà a rilasciare l'autorizzazione alla emissione della fattura.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni fine mese dalla data della fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa alla seguente PEC: jtacaamministrazione@legalmail.it. Qualora la fattura pervenga anteriormente all'autorizzazione al pagamento rilasciata dalla stazione appaltante, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo l'autorizzazione.

### **Art. 12**

#### ***Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto***

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 al Codice, trattandosi di contratto in cui il prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, senza che la stazione appaltante sia tenuta ad esaurire l'intero importo contrattuale l'anticipazione sul prezzo è esclusa.

### **Art. 13**

#### ***Tutela dei lavoratori, pagamento diretto dei lavoratori, obblighi informativi nei confronti della stazione appaltante***

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa



anche in maniera prevalente nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore, in particolare, deve garantire, in fase di esecuzione, l'applicazione del ccnl indicato dalla stazione appaltante o, in alternativa, il diverso ccnl indicato in sede di procedura che garantisca tutele economico e normative equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale

L'appaltatore deve altresì garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare nonché a rispettare le previsioni di cui all'art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

Deve altresì garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La ditta, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche in successive commesse e in ogni caso di consentire il controllo sul rispetto delle disposizioni a tutela dei lavoratori, è tenuto, su richiesta della stazione appaltante, a trasmettere, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, indicando in particolare, oltre al ccnl applicato, il numero di addetti ed il numero di ore dedicate alla esecuzione della commessa, il relativo inquadramento e tipologia contrattuale.

E' altresì tenuta a trasmettere su richiesta della stazione appaltante l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione unitamente ai cedolini paga e alla documentazione della comprova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti al lavoratore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato



nella esecuzione della prestazione, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **Art. 14**

##### ***Penali in caso di ritardo***

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, nella misura ad un massimo dello zero virgola cinque per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) la stazione appaltante contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, previa emissione da parte della stazione appaltante di una fattura di importo pari a quello della penale.

Qualora le penali da ritardo nell'adempimento delle prestazioni superino il 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento potrà proporre la risoluzione contrattuale per grave inadempimento.



Resta, inoltre, in facoltà di Jtaca la possibilità di acquisire la prestazione presso altro fornitore, addebitando la spesa alla ditta inadempiente e riservandosi altresì la facoltà di risolvere il contratto.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 15**

##### ***Esecuzione in danno***

Qualora l'impresa affidataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'appalto, ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dalla Stazione appaltante, quest'ultima avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale della prestazione rimasta ineseguita. In tal caso il maggior onere finanziario sarà a carico dell'impresa aggiudicataria. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati alla Stazione appaltante ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Rimangono ferme le penali previste al precedente articolo.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati alla Stazione appaltante ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

#### **Art. 16**

##### ***Risoluzione del contratto***

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per venti giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole



contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;

- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- Accertamento di ritardi tali da giustificare l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della prestazione, la stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della prestazione. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il procedimento di risoluzione è disciplinato dall'art. 122 del Codice al quale si rinvia.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

#### **Art. 17**

##### **Recesso**

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo art. 11 dell'allegato II.14.

#### **Art. 18**



### ***Cessione del contratto e subappalto***

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che l'operatore economico abbia dichiarato nella documentazione della procedura, le parti della prestazione che intende eventualmente subappaltare.

In ogni caso, l'esecuzione delle prestazioni in subappalto non può avvenire prima del rilascio della autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il pagamento del subappaltatore è effettuato direttamente dalla stazione appaltante nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

L'accordo tra l'appaltatore e il subappaltatore che stabilisca che l'appaltatore provvederà, in deroga a quanto sopra, al pagamento diretto del subappaltatore deve risultare dal contratto di subappalto e, in ogni caso, dalle dichiarazioni rilasciate dal subappaltatore al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto.

In questo ultimo caso, il pagamento degli acconti e del saldo, comprensivo delle prestazioni eseguite in subappalto, avverrà a favore dell'appaltatore il quale, tuttavia, è tenuto a presentare le fatture quietanzate che attestano il pagamento delle somme dovute al subappaltatore.

Si applica per tutto quanto non disciplinato l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 ivi compreso l'obbligo di garantire ai dipendenti del subappaltatore lo stesso trattamento economico e normativo, ovvero lo stesso CCNL applicato ai dipendenti dell'appaltatore.

### ***Art. 19***

#### ***Proroga contrattuale***

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi tre.



## **Art 20**

### ***Sospensione della prestazione***

Il soggetto erogatore della prestazione non può sospendere la stessa in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

L'eventuale sospensione della prestazione per decisione unilaterale del Fornitore della prestazione costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

## **Art. 21**

### ***Assicurazione a carico dell'impresa***

L'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto, a copertura di tutti i rischi di Responsabilità Civile Terzi/Operai (RCTO) per danni arrecati a terzi (tra i quali deve intendersi anche la Stazione appaltante) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale adeguato rispetto al valore dell'appalto.

La Stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della prestazione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato, emesso a conclusione del contratto.

Nel caso in cui la scadenza della polizza dovesse avvenire prima della scadenza del contratto l'appaltatore dovrà trasmettere le quietanze di pagamento del premio assicurativo entro la data della scadenza della polizza.



## **Art. 22**

### ***Stipula contratto***

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente nello scambio di lettere tramite posta certificata.

La spesa per imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto alla corresponsione dell'imposta di bollo tramite il modello di versamento "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) e alla trasmissione alla stazione appaltante della polizza RCTO con le caratteristiche indicate nel precedente articolo.

## **Art. 23**

### ***Condizioni generali di contratto e osservanza delle disposizioni di legge***

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi. L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art.1341, comma 2 del C.C., tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e linee guida di Itaca nel presente atto richiamate.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, e agli atti di gara

## **Art. 24**

### ***Controversie***

In caso vi fossero degli errori nelle lettere o articoli richiamati nelle presenti condizioni contrattuali e nella lettera di invito, farà fede quanto si deduce dal testo stesso.

Ogni controversia che potesse insorgere è devoluta esclusivamente al foro di Venezia. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.





### **Art. 25**

#### ***Obbligo di rispettare le previsioni del PTCPT e del MOG e relativi allegati***

L'operatore economico dichiara di conoscere il contenuto del modello organizzativo (MOG) ex D.Lgs. 231/2001 e del Piano della Prevenzione della Corruzione e dei relativi allegati, ivi in particolare compreso il Codice Etico come integrato dall'art. 27 del PTCPT, reperibili sul sito di Jtaca s.r.l., Sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti. Con la sottoscrizione del presente contratto aderisce ai contenuti, alle procedure, ai compiti e responsabilità previste dalla sopra citata documentazione che si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, dipendenti, fornitori e sub fornitori e a tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nella gestione ed esecuzione del contratto. La violazione delle regole previste dai documenti di cui al comma 1, costituisce causa di grave inadempimento contrattuale che legittima la società a provvedere alla risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento contrattuale, previo semplice invito di PEC contenente la dichiarazione di risoluzione del contratto immediata o, comunque, a decorrere dalla data indicata dalla comunicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da Jtaca s.r.l. per effetto dell'inadempimento il cui importo potrà essere altresì dedotto da quanto dovuto per le prestazioni sino a quel momento svolte ove accettate da Jtaca s.r.l. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma 2, l'operatore economico è comunque tenuto a porre in essere quanto necessario per non arrecare ovvero aggravare il danno subito dal Jtaca s.r.l.

Jtaca Srl con socio unico  
Il Direttore generale/RUP  
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa